

**REPUBBLICA ITALIANA**

Oggetto

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**\*VENDITA**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

R.G.N. 20303/2007

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Cron. 20712

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep. 3520

Dott. GAETANO ANTONIO BURSESE

- Presidente - Ud. 25/06/2013

Dott. VINCENZO MAZZACANE

- Consigliere - PU

Dott. EMILIO MIGLIUCCI

- Consigliere -

Dott. LINA MATERA

- Rel. Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 20303-2007 proposto da:

- **ricorrente** -

**contro**

2013

1740

*Lina Matera*

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 537/2006 della CORTE D'APPELLO  
di CATANZARO, depositata il 27/09/2006;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 25/06/2013 dal Consigliere Dott. LINA  
MATERA;

-----  
che ha chiesto l'annullamento del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. COSTANTINO FUCCI che ha concluso per  
l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

*Lina Matera*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 10-2-1998   
premessi che con contratto preliminare stipulato in data 30-1-1994  
 le aveva promesso in vendita un immobile sito in  
 e che l'alloggio consegnatole risultava inadatto  
all'uso cui era destinato, essendo privo del certificato di abitabilità,  
conveniva in giudizio il predetto , per sentir  
dichiarare la risoluzione del preliminare per inadempimento del  
convenuto, con conseguente condanna di quest'ultimo alla  
restituzione dell'acconto versato ed al risarcimento dei danni.

Nel costituirsi, il convenuto resisteva alla domanda e chiedeva  
in via riconvenzionale la risoluzione del contratto preliminare per  
grave inadempimento dell'attrice, la quale non aveva provveduto a  
versargli, alle scadenze previste, le somme dovute per il mutuo  
accollato e per migliorie extracontrattuali richieste ed accettate, e si  
era rifiutata di procedere alla compravendita, non essendosi  
presentata davanti al notaio alla data fissata dal promittente  
venditore.

Con sentenza in data 31-7-2001 il Tribunale di Vibo Valentia  
rigettava la domanda attrice; in accoglimento della domanda  
riconvenzionale, dichiarava risolto il contratto preliminare di  
compravendita del 30-1-1994 per grave inadempimento della  
; ordinava al  di restituire all'attrice la somma di lire

*Lina*

80.000.000 percepita a titolo di acconto e alla  di rilasciare l'appartamento oggetto del contratto in favore del  condannava l'attrice al pagamento in favore del convenuto della somma di lire 40.990.440, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, a titolo di risarcimento danni.

Avverso la predetta decisione proponeva appello la

Con sentenza in data 27-9-2006 la Corte di Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile l'impugnazione, rilevando che dalla relata di notifica risultava che l'appello era stato proposto il 31-1-2002, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica della sentenza di primo grado, perfezionatasi il 28-12-2001.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso

sulla base di tre motivi.

ha resistito con controricorso.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

1) Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 24 Cost. Deduce che la sentenza impugnata, nel ritenere intempestivo il gravame, in quanto pervenuto alla conoscenza del  in data 31-1-2002, nonostante fosse stato depositato presso l'ufficio notifiche il 26-1-2002, ha leso il diritto di difesa dell'odierna ricorrente, facendole subire un effetto di decadenza dovuto esclusivamente al ritardo nel compimento di un'attività riferibile all'ufficiale giudiziario. L'illustrazione del

*Linea*

motivo è accompagnata dalla formulazione del seguente quesito di diritto, ex art. 366 bis c.p.c.: “Può considerarsi legittimo il riconoscimento ai danni della notificante degli effetti di decadenza dovuti unicamente al ritardo nel compimento di un’attività riferibile non alla stessa notificante, ma a soggetti diversi, quali l’ufficiale giudiziario o l’agente postale?”

Con il secondo motivo la  lamenta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.

Con il terzo motivo la ricorrente si duole dell’erronea valutazione di un documento decisivo ai fini della prova dell’osservanza del termine di impugnazione. Deduce che la Corte di Appello, nel ritenere tardivo inammissibile l’appello, ha erroneamente valutato la relata di notifica, dalla quale risultava in modo inequivoco che la consegna del plico all’ufficiale giudiziario era avvenuta il 26-1-2002, e cioè quando mancavano ancora due giorni alla scadenza del termine breve di trenta giorni per proporre il gravame.

2) I tre motivi, che per ragioni di evidente connessione possono essere trattati congiuntamente, sono fondati.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, deve considerarsi operante nell’ordinamento vigente un

*Linchatura*

principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, allorchè debba essere effettuata entro un termine determinato, si intende perfezionata, nei confronti del richiedente, al momento del compimento della formalità a lui direttamente imposta, ossia della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (Cass. 11-1-2007 m. 390; Cass. 28-7-2005 n. 15797; Cass. 2-3-2004 n. 4289).

Una volta che il notificante abbia consegnato l'atto all'ufficiale giudiziario, pertanto, la notificazione deve ritenersi per lui perfezionata, e non gli si può addebitare l'eventuale ritardo con cui l'ufficiale giudiziario abbia proceduto alla notificazione al destinatario.

La tempestività della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario va valutata sulla base di elementi che offrano sufficienti garanzie di certezza. In particolare, la relativa prova può essere desunta anche dal timbro apposto su tale atto ai fini della liquidazione delle spese di notifica (Cass. 30-5-2013 n. 13640; Cass. Sez. Un. 20-6-2007 n. 14294; Cass. 11-1-2007 n. 390; Cass. 28-7-2005 n. 15797; Cass. 1-4-2005 n. 6836).

Alla luce degli enunciati principi, nella specie deve ritenersi la tempestività dell'atto di appello proposto dalla

Dal timbro apposto a tergo di tale atto, recante la data e la sottoscrizione dell'ufficiale giudiziario, infatti, risulta l'avvenuto



pagamento dei diritti di notifica e delle relative tasse erariali in data 26-1-2002. Ciò vale a dimostrare che l'atto medesimo è stato consegnato all'Ufficio Notifiche della Corte d'Appello, per la notificazione alla controparte, entro il termine legale di trenta giorni dalla notificazione della sentenza appellata (avvenuta il 28-12-2001), previsto dall'art. 325 c.p.c.


Per le ragioni esposte, in accoglimento del ricorso, s'impone la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro, la quale si atterrà ai principi di diritto innanzi indicati ed esaminerà il merito del gravame proposto dalla . Il giudice del rinvio provvederà anche alla regolamentazione delle spese del presente grado di giudizio.

**P.Q.M.**


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25-6-2013

Il Consigliere estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 10 SET. 2013

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI